



CITTÀ DI RAPALLO

(Città Metropolitana di Genova)

Regolamento Comunale

per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di lavori, servizi e forniture e del fondo per l'innovazione

(D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con delibera di GC n° 296 del 2/8/2017
modificato con delibera di GC n° 147 del 9/4/2019

INDICE

Articolo	Descrizione
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente
5	Costituzione e quantificazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
6	Costituzione del fondo per l'innovazione
7	Erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche
8	Ripartizione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche
9	Incentivo a personale di Centrale Unica di committenza di altro Ente
10	Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
11	Importo massimo annuale delle somme corrisposte
12	Ore di lavoro straordinario
13	Norme abrogate
14	Pubblicità del Regolamento
15	Casi non previsti dal presente Regolamento
16	Rinvio dinamico
17	Revisione del Regolamento

Art. 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 di seguito denominato "codice" al fine di disciplinare le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'Ente dell'incentivo per le funzioni tecniche.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1) L'incentivo viene applicato per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura così come definiti ai sensi del codice con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1) Rientrano nell'ambito dell'applicazione tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, esclusivamente per attività di:

- **programmazione della spesa per investimenti o spese**
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, **predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara (PROCEDURE AFFIDAMENTO)**;
- controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento (RUP);
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (DL);
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (CS);
- collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto (C).

2) La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, mediante relazione specifica del RUP.

Art. 4

Conferimento degli incarichi al personale dipendente

1) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione la stazione appaltante nomina, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) che a sua volta propone al Dirigente responsabile la nomina dei soggetti dipendenti dell'Amministrazione con l'indicazione delle specifiche funzioni tecniche da eseguire di cui all'art. 3. Tali nomine verranno conferite e formalizzate tramite apposito verbale redatto dal R.U.P. e sottoscritto dagli interessati e dal/dai dirigente/i di competenza.

Art. 5

Costituzione e quantificazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche

1) In ragione di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2, l'Amministrazione Comunale, a valere su ogni stanziamento di previsione della spesa per opera o lavori, servizi o forniture, destina in un apposito fondo risorse finanziarie nella misura non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori posti a base di gara all'interno del quadro economico.

Per quanto attiene le concessioni, che non prevedono spesa, ma solo introiti per il Comune, gli importi relativi all'incentivo saranno allocati alle voci di bilancio che verranno indicate dall'ufficio ragioneria.

Lo stesso dicasi per quanto attiene le attività del RUP nelle ipotesi di opere di urbanizzazione a scomputo oneri, per tutte le attività di controllo svolte nell'ambito di suddetti lavori, rientranti tra le attività di cui all'art. 113 D.Lgs 50/16 s.m.i.

2) La percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 3, comma 1 è calcolato sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizioni eventualmente previste per lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'IVA e delle spese tecniche

3) Vengono definite le seguenti percentuali massime e comunque specificamente determinate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del quadro economico relativo alla gara d'appalto, **dando atto che il calcolo delle percentuali dovrà avvenire con il metodo cd. "a scaglioni"** :

Classe di importo LAVORI

Classe	definizione	Percentuale massima
1	Da 40.000 a 150.000	2
2	Da 150.001 a 500.000	1,5
3	Da 500.001 a 5.000.000	1
4	Oltre 500.000.000	0,5 (e comunque non superiore a 100.000)

Classe di importo SERVIZI

Classe	definizione	Percentuale massima
1	Da 20.000 a soglia comunitaria	2
2	Da sopra soglia comunitaria a 750.000	1,3
3	Oltre 750.000	0,5 (e comunque non superiore a 100.000)

Classe di importo FORNITURE

Classe	definizione	Percentuale massima
1	Da 20.000 a soglia comunitaria	1,5
2	Da sopra soglia comunitaria a 500.000	1
3	Oltre 500.000	0,5 (e comunque non superiore a 100.000)

4) Sono **ricomprese** dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure **di affidamento per importi superiori a 20.000,00 euro nonché qualsiasi forma di affidamento diretto (ad es. RDO), per le attività effettivamente svolte e ricomprese nell'art. 113 del D.Dlg 50/2016 s.m.i.**

5) **Le percentuali di cui al punto 3 possono essere aumentate per la quota necessaria per l'erogazione dell'incentivo di cui al successivo art.8 punto 2-bis, comunque non superiore al limite del 2%.**

Art. 6

Costituzione del fondo per l'innovazione

1) Sulla somma calcolata come all'art.5, il 20% dovrà essere destinato, ai sensi del comma 4 del codice e previa costituzione di apposito fondo, suddiviso per ripartizioni, all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2) Sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, a cui non viene applicato l'accantonamento del 20%.

Art. 7

Erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche

1) Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

2) Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, del quale viene redatto apposito verbale conservato in atti, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 4.

- Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste al comma precedente, si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

- Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

d) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

e) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

f) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

- Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 4 si applicano le seguenti penali:

g) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

h) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

i) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

3) Nel caso di funzione svolta parzialmente per cause diverse da quelle di cui al comma 2, il Dirigente, sentito il R.U.P., accerterà l'incentivo erogabile con criteri proporzionali, connessi all'effettivo svolgimento delle funzioni stesse.

Art. 8

Ripartizione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche

1) Il riparto percentuale degli incentivi riconosciuti per l'esecuzione di un contratto pubblico come sopra definito, è diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente di cui all'art. 4 in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi. Il suddetto riparto viene definito dal Dirigente, sentito il R.U.P., al momento del conferimento dell'incarico di cui all'art.4.

2) L'incentivo è ripartito in percentuale, rispetto alle attività svolte e responsabilità attribuite, come segue, tenuto conto che il totale non può superare la percentuale massima del 100% dedotte le attività generali non svolte:

2-bis) Per le sole fasi esecutive dei contratti per lavori, servizi e forniture, qualora il gruppo di lavoro proposto dal RUP comprenda più di 10 dipendenti a cui vengano affidate effettive funzioni di controllo è attribuibile l'incentivo per la fase esecutiva, di cui alle tabelle A e B di cui al precedente punto 2), moltiplicato fino a 6 volte. Le risorse maggiori aumentano le % di cui all'art.5 punto 2), salvo mantenere il limite massimo del 2%.

TABELLA A

PER LAVORI E OPERE			
ATTIVITA' GENERALE	ATTIVITA' SPECIFICA	% min	% max
PROGR.	Programmazione della spesa per investimenti o spese a cui viene attribuito il CUP (Codice Univoco di Progetto)(<i>redazione e revisione documenti programmatori, variazioni bilancio e PEG, acquisizione finanziamenti, bandi, gestione, monitoraggio, rendicontazione del finanziamento</i>)	5	10
BANDO	Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure	15	20
RUP	Responsabile unico del procedimento (<i>funzioni di cui all'art. 31 del Codice</i>) e <i>suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>	30	40
DL	Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione ovvero coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (<i>funzioni di cui all'art. 101 del Codice</i>) e <i>suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>	25	35
CT	Collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità	3	5
CS	Collaudo statico o verifica tecnica di servizi e forniture anche in corso d'opera	2	5

TABELLA B

PER FORNITURE, APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI			
ATTIVITA' GENERALE	ATTIVITA' SPECIFICA	% min	% max
PROGR.	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5	10
FASE DI GARA	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure	20	25
FASE ESECUTIVA	<i>Coordinatore sicurezza fase esecutiva e suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>	30	40
	<i>Direzione Esecuzione del Contratto e suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>		
	<i>Verifica di conformità e suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>		
RUP	Responsabilità del Procedimento e <i>suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>	30	40

3) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto svolte da personale esterno, anche

successivamente all'affidamento dell'incarico, ovvero prive di accertamento, comportano la ridefinizione dell'incentivo, con devoluzione dell'eventuale risparmio al fondo di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4) Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 2 per lo svolgimento della fase di gara.

5) In casi di affidamento di appalti particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza e su valutazione del RUP, una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo ($25\% \cdot 2\% = 0,5\%$ dell'importo posto a base di gara).

6) Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi sono cumulabili):

- a) Offerta economicamente più vantaggiosa: incremento massimo del 20% della percentuale di incentivo quantificabile ai sensi delle tabelle di cui al presente articolo.
- b) Affidamento di appalti in PPP (Partneriato pubblico/privato): incremento massimo del 20% della percentuale di incentivo quantificabile ai sensi delle tabelle di cui al presente articolo.
- c) Concorsi di idee e di progettazione: incremento massimo del 20% della percentuale di incentivo quantificabile ai sensi delle tabelle di cui al presente articolo.
- d) Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione: incremento massimo del 20% della percentuale di incentivo quantificabile ai sensi delle tabelle di cui al presente articolo.

7) Nei casi che prevedano sistemi di realizzazione con procedure di Appalto Concorso, Appalto Integrato, Concessione di Costruzione e Gestione, Project Financing, l'incentivo calcolato in base alla percentuale stabilita dall'art. 5 sarà così determinato:

ATTIVITA' GENERALE	ATTIVITA' SPECIFICA	% max
RP	Responsabile del procedimento e <i>suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>	30
ESEC	Attività di verifica esecuzione e <i>suoi collaboratori tecnici ed amministrativi</i>	40
CO	Collaboratori	30

8) Anche per gli interventi di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, verrà riconosciuta la quota di incentivo in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna, considerando nulla la quota di incentivo relativa alle attività esternalizzate.

Art.9

Incentivo a personale di Centrale Unica di committenza di altro Ente

1) La quota parte, di cui all'art 113 c.5 del Codice dei Contratti, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto che potrà essere richiesta al personale di una centrale unica di committenza di altro Ente, per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di questo ente, potrà essere finanziata con eventuali economie del fondo, generate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente o da altri casi.

Art. 10

Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1, La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura: • nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando; • nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

b1) per gli appalti di durata pluriennale liquidare una quota annuale, calcolata in percentuale rispetto alla durata ma in ogni caso non superiore all' 80%, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto

b2) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

• nella misura **che residua dal punto b1** del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto **e del 100%** per l'attività di collaudo ovvero di verifica di conformità;

• la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

• la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

Art. 11

Importo massimo annuale delle somme corrisposte

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi dell'art. 113, comma 3.

Art. 12

Ore di lavoro straordinario

1. Il Dirigente di norma non autorizza lo svolgimento di lavoro straordinario a pagamento per le attività di cui alle tabelle dell'art.8 del presente Regolamento.

Art. 13

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14

Pubblicità del regolamento

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 15

Casi non previsti dal presente regolamento

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 16

Rinvio dinamico

1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti

statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.17
Revisione del regolamento

- 1) Ogni sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, una Commissione appositamente nominata verifica lo stato di applicazione dello stesso.
- 2) La Commissione deve essere costituita dal Segretario Generale, due dirigenti delegati dalla Conferenza dei Dirigenti e 3 rappresentanti dei lavoratori, indicati dalla R.S.U.
- 3) La Commissione può concordare la corretta interpretazione del presente Regolamento e proporre all'amministrazione eventuali miglioramenti o modifiche, ritenute necessarie.